

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' DEL DIPARTIMENTO ASOE

Art. 1

E' istituito presso la sede del Dipartimento Asoe di Via Mario Vaccaro n. 5 in Palermo, il servizio di pronta reperibilità per assicurare la continuità dei servizi o fronteggiare eventi straordinari o calamità.

Esso si espleta durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro soltanto per essenziali e indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario.

La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore giornaliere.

Art. 2

La reperibilità viene svolta da n. 5 dipendenti, sulla base di turni di reperibilità predisposti mensilmente dal responsabile dell'Area 1 "Coordinamento affari generali e comuni" del dipartimento, nel rispetto del principio di rotazione.

I dipendenti incaricati del servizio sono individuati con apposito provvedimento del Dirigente Generale, su proposta del responsabile dell'Area 1.

In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, il lavoratore dovrà raggiungere la sede di lavoro entro 30 minuti; la prestazione di lavoro non può superare le 6 ore, salvo il verificarsi di situazioni di emergenza.

Il dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e non più di due volte di domenica nell'arco di un mese.

Qualora la pronta reperibilità cada in un giorno festivo al dipendente, anche se non chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa, spetta, a richiesta, un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

Il dipendente che, pur essendo inserito in un turno di reperibilità, di fatto non si renda disponibile nei modi previsti dal presente regolamento o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento, non ha più diritto al compenso maturato per il turno di reperibilità. Il medesimo dipendente, in tale ipotesi, può essere anche soggetto a sanzioni disciplinari.

Art. 3

Al personale in pronta reperibilità spetta, come previsto dal vigente CCRL 2016/2018 del comparto non dirigenziale, un'indennità giornaliera nella seguente misura:

- Categoria A € 10,00;
- Categoria B € 11,50;
- Categoria C € 13,00;
- Categoria D € 15,50.

L'indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore e non compete durante l'orario di servizio a qualunque titolo prestato.

In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata è retribuita come lavoro straordinario, o compensata, a richiesta, con equivalente recupero orario. Per le stesse ore è esclusa la percezione dell'indennità giornaliera come sopra descritta.

Se la chiamata in servizio avviene nel giorno di riposo settimanale, al dipendente deve essere corrisposta la retribuzione per le ore lavorate e deve essere inoltre garantito, d'ufficio, il godimento del riposo settimanale.

In questo caso, il debito orario della settimana di fruizione del riposo compensativo viene ridotto limitatamente alle ore di lavoro effettivamente prestate durante la reperibilità.

Art. 4

Ogni intervento in reperibilità sarà registrato in un apposito modulo (allegato 1 al presente regolamento) che dovrà indicare:

- Generalità del dipendente che effettua l'intervento, giorno e orario;
- Il richiedente l'intervento e l'orario della chiamata;
- Il motivo dell'attivazione;
- L'orario di fine intervento;
- Il personale ulteriore eventualmente attivato;
- L'impegno temporale complessivo;
- Eventuale orario di ingresso e di uscita nel caso il dipendente sia stato nell'impossibilità di effettuare le relative timbrature.

Art. 5

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al vigente CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana.